



Comune di
Neviano degli Arduini
Provincia di Parma

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. N° 33 DEL 30/03/2006

Modificato con delibera di C.C. n° 14 del 02.04.2008

Integrato con Delibera di C.C. n° 38 del 30/09/2008

Modificato con delibera di C.C. n° 14 del 30/03/2011

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

(1) Il presente Regolamento è predisposto in conformità alle disposizioni del DPR n. 285 del 10 settembre 1990, della Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 e della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 10 del 10 gennaio 2005.

(2) Oggetto del Regolamento è il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, nell'ambito del territorio comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, non espressamente attribuite ad altri organi o enti.

ARTICOLO 2

Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Servizio ad eccezione di quelle attribuite al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Comune di Neviano degli Arduini che si avvale, per i profili igienico – sanitari, dell'Azienda USL competente territorialmente.

ARTICOLO 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'impiego di mezzi o strumenti posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile o dal Codice Penale se il fatto costituisce reato.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, espressamente classificati gratuiti dalla legge.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme nei casi contemplati dall'art. 12 comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 285/1990
- c) il recupero e il trasporto ai locali di osservazione presso l'obitorio delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- g) la fornitura e il trasporto del feretro di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi

siano altri enti o istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile del Servizio sulla scorta di informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare o alla situazione economica degli interessati e tramite il servizio di assistenza sociale;

h) persone conosciute i cui familiari/congiunti non sono reperibili.

(3) Nei casi di cui alle lettere g) ed h), eccetto i casi di indigenza, il Comune per le spese sostenute potrà comunque rivalersi sul patrimonio del defunto.

(4) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo Comunale. **L'organo suddetto potrà, in qualsiasi momento, prevedere tariffe differenziate in ordine alle concessioni cimiteriali di manufatti e aree destinate alla sepoltura di persone non residenti nel territorio Comunale al momento del decesso.**

(5) In tema di concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di salme di cittadini stranieri, immigrati e deceduti, si rimanda alle disposizioni di legge e direttive vigenti in materia.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso l'ufficio competente in materia di Polizia Mortuaria sono tenuti a disposizione del pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero.
- b) copia del presente Regolamento.
- c) l'elenco delle esumazioni ordinarie alle quali può darsi esecuzione nel corso dell'anno.
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno e di quelle in scadenza nell'anno successivo.
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca.
- f) ogni altro atto e documento il cui contenuto è ritenuto opportuno che venga portato a conoscenza degli interessati o del pubblico in genere.
- g) copie del Piano Regolatore Cimiteriale relativo ad ogni cimitero.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE MORTUARIE

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e camere mortuarie

(1) Normalmente l'osservazione delle salme delle persone decedute in abitazione, per il periodo prescritto dalle norme vigenti, è effettuata da parte dei familiari o persone conviventi del defunto nella stessa abitazione in cui è avvenuto il decesso.

(2) Il Comune provvede al deposito di osservazione di cui all'articolo 12 del DPR 285/1990, capo 3, avvalendosi dei locali esistenti nell'ambito del cimitero del Capoluogo e di quelli frazionali, normalmente definiti "camere mortuarie" o "cappelle".

(3) Possono altresì essere trasportate al deposito di osservazione dei cimiteri le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero non dotati di depositi di osservazione oppure, a seguito di espressa richiesta dei familiari o delle persone conviventi se non è richiesto il trasporto ai servizi mortuari delle strutture ospedaliere pubbliche o private o alle strutture per il commiato di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2004. Tali trasporti sono eseguiti con le cautele di cui all'articolo 17 DPR 285/1990 nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 della L.R. 19/2004, della determinazione n. 13871 del 6.10.2004 del Responsabile del Servizio sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna e secondo le modalità stabilite dal Sindaco, con applicazione delle tariffe vigenti, salvo ricorrano i casi di indigenza di cui all'articolo 4, lettera g) del presente regolamento.

(4) L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio o dalla Autorità Giudiziaria o Pubblica Autorità che richiede il servizio di recupero di salma accidentata.

(5) Nel deposito di osservazione di norma è vietata la permanenza dei familiari e comunque di persone estranee.

(6) Nel locale dove sono tenute in osservazione le salme di persone decedute per malattie infettive – diffusive o sospette tali, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(7) Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal

Dirigente del Servizio competente dell'Ausl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13.02.1964 n. 185.

(8) La sorveglianza della salma nel deposito di osservazione per il periodo prescritto, è effettuata da personale espressamente incaricato dal Comune allo svolgimento di tale funzione e comporta anch'essa, a carico dei congiunti o comunque dei richiedenti, l'applicazione della tariffa vigente per tale prestazione, salvo i casi di indigenza.

(9) Per l'assolvimento delle funzioni previste dall'art. 13 del DPR 285/1990, il Comune si avvale dei locali idonei presso ospedali e istituti sanitari.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

(1) A nessun cadavere può essere data sepoltura se non chiuso in un feretro.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere deposti in uno stesso feretro.

(3) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della Ausl detterà le necessarie prescrizioni allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura dei feretri

(1) All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'applicazione di quanto previsto dalle norme in tema di trasporto, sono verificate ed eseguite direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

(2) Per addetti al trasporto si intendono le imprese pubbliche o private ed i loro dipendenti che svolgono attività funebre di cui al comma 1 dell'art 13 delle L. R. 19/2004, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'impresa ha la sede legale.

(3) Gli addetti al trasporto devono altresì accertare la rispondenza del feretro al tipo di trasporto e di sepoltura cui è destinato.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e precisamente:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice etc ...)
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e non superiore ai 3 cm.
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 285/1990
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate. Per le salme provenienti da Comuni ricompresi nell'ambito del territorio regionale, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre

all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

- b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 285/1990
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, o per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la tipologia di sepoltura cui è destinato o la pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b). Per i trasferimenti da o per l'estero, si applicano anche le disposizioni contenute negli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore ai 25 mm. a norma dell'art. 30 punti 5 e 13 del DPR 285/1990, se esso è destinato ad inumazione o cremazione
- e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) qualora il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
 - Per i cadaveri provenienti da Comuni ricompresi nell'ambito del territorio regionale, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

(2)I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Se necessario il Responsabile del competente servizio di igiene pubblica della Ausl, prescrive il rinnovo del feretro o il totale rivestimento con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.

(4) Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti a seconda del tipo di sepoltura cui è destinato; se per il trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del DPR 285/1990.

(6) Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore - distributore.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte.

(2) Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) La piastrina di materiale refrattario deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11 Modalità del trasporto

- (1) Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o del cadavere dal deposito di osservazione, il trasferimento del feretro al luogo dove si svolgono eventualmente le esequie e la relativa sosta per il tempo necessario allo svolgimento del rito civile o religioso, il trasferimento al luogo della sepoltura seguendo il percorso più breve.
- (2) Nessuna altra sosta può essere effettuata durante il percorso, salvo casi di forza maggiore. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- (3) Di norma i trasporti funebri e le conseguenti operazioni cimiteriali non devono essere effettuati nei giorni festivi. Qualora ricorrano particolari circostanze, il Responsabile del Servizio può autorizzare deroghe a tale limite (ad esempio qualora ricorrano più festività consecutive).

ARTICOLO 12 Esercizio del servizio dei trasporti funebri

- (1) L'esercizio del servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale è svolto da ditte esterne e i conseguenti costi sono a carico degli interessati.

ARTICOLO 13 Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9.
- (2) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art 32 del DPR 285/1990 non è obbligatorio per i trasporti da Comune a Comune nell'ambito regionale.
- (3) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e deve essere accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto stesso e al seppellimento ed eventualmente degli altri documenti necessari in relazione alla destinazione. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e la documentazione al personale incaricato presso il cimitero.
- (4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 14 Riti religiosi

- (1) I Ministri dei culti, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ARTICOLO 15 Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto delle salme ai locali di osservazione per il periodo prescritto o prima che tale periodo sia trascorso, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/1990 e della disposizioni regionale di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Sanità pubblica, n. 13871 del 6.10.2004, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se il cadavere non è presso l'abitazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione del defunto ove il feretro può essere trasportato poco prima dell'ora fissata qualora provenga da strutture ospedaliere o istituti di cura ecc.. . In tali casi, sentito il parere del Responsabile del competente servizio della Ausl, può anche autorizzare il trasporto del feretro all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo per speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, devono essere eseguiti in forma strettamente privata, senza corteo.

(3) I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc... e di trasporti di nati morti, feti, resti anatomici, ecc... devono essere eseguiti con l'impiego dei mezzi aventi le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 16

Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il medico necroscopo deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, relativamente al trasporto delle salme anche eventualmente al deposito di osservazione, al successivo trasporto del cadavere, all'effettuazione del corteo e alle estreme onoranze da rendere al defunto, ai provvedimenti necessari per le disinfezioni. Tali misure, coerenti con consolidate evidenze scientifiche, non necessariamente devono comportare anche l'osservanza di quanto disposto all'articolo 18 del DPR 285/1990.

(2) Per le salme e i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il medico necroscopo dispone le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 17

Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione.

(1) Il trasporto delle salme in cimiteri di altri Comuni è autorizzato dal Responsabile del Servizio su domanda degli interessati.

Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione deve essere acquisito il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile. All'autorizzazione al trasporto del cadavere in altro Comune e al permesso di seppellimento, dovrà essere allegata, a cura dell'incaricato al trasporto, l'attestazione di garanzia di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

(2) Dell'autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata, è dato avviso al Sindaco del Comune ove viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi qualora nel territorio di questi siano tributate onoranze.

(3) Per i morti di malattie infettive – diffuse, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del DPR 285/1990.

(4) Il trasporto del cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

(5) Il trasporto dei cadaveri provenienti da altri comuni è autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di provenienza.

ARTICOLO 18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di cadaveri nell'ambito del territorio comunale ma in luogo diverso dal cimitero, deve essere autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 19

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Per il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero trovano applicazione, a seconda che si tratti o meno di Stati aderenti, le norme di cui alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379 o gli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990 nonché quanto disposto all'art. 25 del DPR 285/1990 nei casi di morti di malattie infettive – diffuse.

(2) Il trasporto dei cadaveri per uno Stato estero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20

Trasporti di ceneri e resti ossei

- (1) Il trasporto di resti ossei o ceneri da Comune a Comune oppure da o per uno Stato estero aderente alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937, è autorizzato dal Sindaco o dalla locale Autorità competente.
- (2) Se i suddetti trasporti sono effettuati da o per uno Stato estero non aderente alla convenzione di Berlino, devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990
- (3) Le misure precauzionali di natura igienica – sanitaria, dettate per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti ossei.
- (4) I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte o, se sconosciuti, data e luogo del rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 21

Elenco Cimiteri

(1) Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Neviano degli Arduini – Capoluogo
2. Bazzano
3. Urzano
4. Provazzano
5. Lodrignano
6. Sasso
7. Mediano
8. Cedogno
9. Ceretolo
10. Vezzano
11. Antreola
12. Mozzano
13. Campora
14. Scurano
15. Castelmozzano
16. Lupazzano
17. Orzale

(2) Al Responsabile del Servizio competono i provvedimenti relativi alla manutenzione e conservazione dei cimiteri; sono di competenza del Sindaco i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità.

ARTICOLO 22

Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, resti mortali e ossa umane e di ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990 e quelle rilasciate dal Responsabile del Servizio, sentita la locale competente Ausl, qualora concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

(2) La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei cimiteri spetta al Responsabile del Servizio avvalendosi per i profili di natura igienico – sanitaria della Ausl territorialmente competente che a sua volta può proporre i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità del servizio.

(3) Ogni operazione cimiteriale (tumulazioni, inumazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni di feretri, urne, cassette) compete esclusivamente al Comune ed è eseguita dal personale addetto al cimitero.

ARTICOLO 23

Ammissione nel cimitero

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite mediante inumazione, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza anagrafica o che al momento del decesso erano residenti all'estero ma in vita esercitavano i loro diritti civili nel Comune di Neviano degli Arduini (iscritti all'A.I.R.E.)

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti e seppelliti i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

(3) Negli eventuali reparti speciali, sono ricevute le salme delle persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 5 del successivo articolo 25 del presente regolamento.

~~(4) Le eventuali bande musicali che accompagnino un defunto, possono sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale in accordo con i familiari. L'esecuzione musicale davanti al cimitero non può superare la durata di tre brani.~~

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 24

Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto disposto dal DPR 285/1990.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali o per famiglie o collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/1990.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la dimensione delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ...) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 285/1990 e dal successivo articolo 31 del presente regolamento.

ARTICOLO 25

Piano regolatore cimiteriale

(1) Il piano regolatore cimiteriale vigente è quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49 del 12.05.1994 e successive modiche ed integrazioni e recepisce le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.

(2) Il Comune può comunque revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, eventualmente relativo anche ad un solo cimitero, in funzione delle diverse esigenze del servizio, in qualsiasi momento.

(3) Nel piano regolatore cimiteriale, per ogni cimitero, sono individuate aree o zone da destinare a:

a) inumazione comune decennale o reinumazione dei cadaveri non completamente mineralizzati al termine del periodo di tumulazione di almeno 35 anni o del turno di rotazione ordinario decennale.

- b) sepolture private con sistema di inumazione (senza costruzione del sepolcreto), date in concessione **quarantennale** per singoli feretri
- c) costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale o per famiglie o collettività (c.d. sepolcreti)
- d) costruzione di manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (c.d. cappelle gentilizie) da parte del richiedente-concessionario dell'area stessa
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (c.d. cappelle gentilizie) costruite a cura del Comune
- f) tumulazione individuali (loculi)
- g) cellette ossario
- h) ossario comune
- i) cinerario comune
- l) inumazione comune di urne cinerarie

(4) La delimitazione delle aree o zone sopra riportate, è riportata nella planimetria dei cimiteri.

(5) All'interno dei cimiteri frazionali è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento di cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri o ossa di persone appartenenti a religioni diverse da quella cristiana. Le maggiori spese per la realizzazione delle opere necessarie per tali reparti speciali sono a carico delle comunità richiedenti. Anche in tali campi speciali il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove fossero richiesti periodi superiori, tali aree saranno concesse ai richiedenti, anche singolarmente, in via onerosa, per una durata comunque non superiore ai 99 anni, rinnovabile. Entro tali aree speciali, per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di fibra naturale previo parere favorevole della competente AUSL. Relativamente al trasporto funebre, tuttavia, permane l'obbligo dell'impiego della cassa di legno o della duplice cassa di legno e zinco.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 26

Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, in aree assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore ai 10 anni effettuate in aree date in concessione per un periodo non superiore a **40** anni, **non** rinnovabili per le quali non è richiesta la costruzione del sepolcreto di cui alla lettera b), 2° comma del precedente articolo 25. La concessione di tali aree, comportante l'assenza dell'onere di provvedere preventivamente alla costruzione del sepolcreto, può aver luogo per la inumazione di persone nate nel Comune e ivi residenti alla data del decesso oppure non residenti alla data del decesso ma che vi siano nate o siano nate nelle strutture ospedaliere di altro Comune e siano quindi state iscritte all'anagrafe della popolazione residente fin dalla nascita ed, abbiano mantenuto nel Comune di Neviano degli Arduini, nel corso della loro vita, la residenza per almeno 10 anni **accertata dagli atti anagrafici, anche per periodi non consecutivi, purché complessivamente pari o superiori a 10 anni.**

ARTICOLO 27

Cippo

(1) Salvo diversa soluzione prescelta dai privati e nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 3, ogni fossa nei campi comuni è contraddistinta da un cippo fornito e installato dal Comune, in materiale resistente agli agenti atmosferici.

(2) Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) Ai privati è consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba (lapide orizzontale) la cui collocazione deve essere effettuata, per quanto possibile, "in linea" rispetto alle altre già esistenti ossia non visibilmente sfalsata e deve avere superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa. Non possono comunque essere

installati copritomba aventi misure eccedenti mt. 0,80 x mt. 1,80 e deve essere garantita la distanza di almeno 50 cm. tra il copritomba che deve essere installato e gli altri adiacenti eventualmente pre – esistenti, salvo che ciò sia impossibile a causa delle installazioni pre- esistenti.

(4) E' altresì consentita l'installazione di una lapide verticale facente funzione di cippo, alla quale possono essere applicati o incisi i dati identificativi del defunto, la fotografia o frasi commemorative, anche abbinata al copritomba orizzontale, di altezza comunque non superiore a metri 1,40.

(5) I piccoli monumenti (croci, statue sacre e raffigurazioni simili) e le piante ornamentali, in particolare quelle non invase, collocati o installati stabilmente sui copritomba o sulla tomba, non devono comunque avere un'altezza superiore a quella della lapide verticale avente funzione di cippo e comunque a cm. 140 e non è consentita la collocazione o installazione stabile di essi a fianco delle lapidi verticali né dei copritomba orizzontali.

(6) L'installazione delle predette lapidi, la loro manutenzione e conservazione in uno stato di decoro, sono interamente a carico dei privati che le hanno effettuate o loro aventi causa. In caso di abbandono, incuria o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a norma degli articoli 63 e 99 del DPR 285/1990.

(7) Il materiale dei copritomba e delle lapidi verticali aventi funzioni di cippo è lasciato alla libera scelta dei congiunti purché decoroso e in armonia con i materiali già presenti nei cimiteri comunali specie riguardo ai campi per le fosse comuni e per le sepolture private dette "sepolcreti" o quelle per inumazione senza sepolcreto.

(8) Nel caso in cui la sepoltura ed in particolare i manufatti installati da parte dei familiari, manchino di opportuna manutenzione e vengano a versare in uno stato di abbandono, Il Responsabile del Servizio, previa diffida ai familiari, se reperibili, effettuata mediante lettera raccomandata, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della medesima senza che da parte loro sia stata fatta alcuna azione di manutenzione oppure trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo e alla sepoltura stessa di idoneo avviso, se i familiari risultano irreperibili, dispone per la rimozione dei manufatti trascurati. Il Comune potrà rivalersi delle spese sostenute per le suddette rimozioni e la conseguente sistemazione della sepoltura, nei confronti dei familiari divenuti reperibili o che non avevano comunque provveduto nel termine fissato dal Responsabile del Servizio nella lettera di diffida.

ARTICOLO 28

Interramento di urne cinerarie

(1) L'urna cineraria può essere interrata senza limitazioni date dal luogo di residenza o di nascita del defunto purché siano realizzate in materiale biodegradabile.

(2) L'interramento deve essere eseguito in aree appositamente individuate nei campi comuni dei vari cimiteri frazionali e del Capoluogo, delle quali è esclusa la concessione per determinati periodi di tempo. Nelle more delle individuazioni puntuali delle aree a ciò destinate nel Piano Regolatore Cimiteriale vigente, l'interramento sarà autorizzato dall'ufficiale di stato civile individuando di volta in volta la zona del cimitero ritenuta più adeguata in considerazione delle sepolture già esistenti e della definitiva individuazione di tale area. **L'urna in materiale biodegradabile, nel rispetto delle misure previste al comma successivo, potrà essere interrata anche nell'area appositamente data in concessione (area per sepolcreto o per inumazione senza sepolcreto) ove è già tumulato o inumato il coniuge o un figlio o un genitore della persona cremata. Tale facoltà è esclusa in caso di fosse comuni decennali.**

(3) Ai fini dell'interramento delle urne cinerarie lo strato minimo di terreno tra l'urna e il piano di campagna del campo dovrà essere di almeno 30 cm. e la fossa deve avere dimensioni minime di 30 cm. sia di lunghezza che di larghezza.

(4) In una "fossa" può essere interrata solamente 1 (una) urna cineraria.

(5) In corrispondenza dell'area ove viene interrata l'urna potrà essere collocata una croce o una lapide verticale avente la funzione di cippo, di altezza non superiore ai 50 cm. e/o un "copritomba" orizzontale avente i lati non superiori ai 30 cm. sulle quali potranno essere applicati o incisi i dati identificativi del defunto e la fotografia.

(6) Sulle "fosse" destinate all'interramento di urne cinerarie e/o sui manufatti di cui al comma precedente o a fianco di esse/i o non è consentita la collocazione di statue, raffigurazioni sacre o di altra natura ma solo di piante o fiori non interrati ma collocati in vasi o appositi contenitori e non eccedenti, in altezza, i 50 cm. e in ingombro l'area della fossa medesima. Per quanto concerne il materiale degli eventuali "copritomba" o delle lapidi verticali /cippi delle fosse destinate all'interramento delle urne cinerarie, si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 27

ARTICOLO 29

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, delle cassette di resti o delle urne cinerarie, effettuate in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. ~~0,70~~ **0,60** larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/1990.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

(5) In ogni avello non può essere tumulato che un cadavere, quello della persona menzionata nella concessione, previamente chiuso in doppia cassa, di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte, a norma del precedente art.9. E' consentito di conservare negli avelli resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni chiusi nelle apposite cassette di zinco o urne cinerarie, sia o meno già presente il feretro, previo pagamento di apposita tariffa.

(6) L'avello è ceduto senza lapide. All'installazione della eventuale lapide dovrà provvedere il concessionario o altra persona avente titolo, a sua cura e spese. La lapide, dello spessore di 2/3 cm., dovrà essere di granito nero, grigio o marrone nelle varie tonalità di colore/gradazioni esistenti in commercio e deve essere unica per ciascun avello, contenuta nella bordatura del medesimo. Non sono pertanto consentiti gli elementi tendenti a dare un effetto di "unicità" a due o più avelli (es. tra gli avelli che contengono le salme di due coniugi). Le bordature e lesene dell'avello non possono essere manomesse e, a lapide installata, dovranno essere nuovamente tinteggiate con lo stesso tipo di idropittura.

(7) Le misure di ingombro delle cellette ossario sono 0,70x0,30x0,30 e quelle destinate espressamente a urne cinerarie sono di 0,30x0,30x0,50.

ARTICOLO 30

Cremazioni

(1) La cremazione dei cadaveri e dei resti mortali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia. La cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, di persone decedute dopo il 10.09.1990, è consentita con l'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo. E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni di persone decedute prima del 10.09.1990, su richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile.

Qualora l'esumazione o estumulazione venga eseguita espressamente ai fini della cremazione, si può prescindere da quanto stabilito dall'art.86 commi 2 e 3 del DPR 285/1990.

(2) La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

(3) Per le ossa contenute in ossario comune compete al Sindaco disporre per la cremazione.

(4) Il Comune di Neviano degli Arduini, ai fini della cremazione, si avvale degli impianti esistenti presso altri Comuni.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 31

Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato all'art. 82 del DPR 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per mancata completa mineralizzazione, per un periodo di 5 anni.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, sebbene sia preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio e si considerano tali quelle eseguibili trascorsi 10 anni dalla data di inumazione e quelle eseguibili trascorsi 5 anni dalla data di inumazione a seguito di un'operazione di esumazione o estumulazione in occasione delle quali non si è potuto procedere alla raccolta dei resti in quanto il cadavere non era completamente scheletrizzato.

(4) Spetta al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria eventualmente avvalendosi del personale competente del servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl territorialmente competente, stabilire se un cadavere al momento dell'esumazione, sia o meno mineralizzato.

(5) L'esumazione ordinaria è gratuita qualora i resti ossei rinvenuti vengano depositati in ossario comune. Se invece vi sia, da parte di chi vi abbia interesse, richiesta di raccolta dei resti e successiva collocazione in celletta ossario o loculo, prima dell'esecuzione dell'operazione di esumazione, questa è soggetta al pagamento della tariffa vigente unitamente alla tariffa prevista per la collocazione della cassetta in avello o celletta, della quale/del quale è concesso l'uso con apposito atto separato ai sensi del successivo articolo 47.

(6) Sono altresì a carico di coloro che avevano preventivamente espresso la volontà di raccogliere i resti ossei per depositarli in loculo o celletta ossario, le spese di inumazione, che si sia eventualmente resa indispensabile, del cadavere non completamente mineralizzato, indipendentemente dal fatto che la raccolta dei resti non sia stata possibile e da ciò che gli aventi titolo intendono o intenderanno richiedere riguardo alla destinazione dei resti, decorso il periodo di 5 anni di inumazione resasi indispensabile.

(7) L'istanza avente ad oggetto la raccolta dei resti conseguente ad un'operazione di esumazione, può essere ritirata dai richiedenti entro i 3 giorni precedenti alla data fissata per l'esecuzione dell'operazione. Qualora la comunicazione del ritiro dell'istanza non sia fatta pervenire per iscritto entro il termine fissato, le spese di cui ai precedenti commi 5 e 6 per l'operazione di esumazione rimarranno a carico dei richiedenti ed i resti verranno depositati in ossario comune nel caso l'operazione abbia esito positivo o il cadavere sarà inumato per almeno 5 anni..

ARTICOLO 32

Avvisi di scadenza

(1) Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria verifica, per ogni cimitero, in considerazione della data della sepoltura e delle necessità di reimpiego degli spazi nei campi comuni, le salme per le quali è attivabile la procedura di esumazione ordinaria o quella di estumulazione ordinaria per effetto dello scadere della relativa concessione. Lo scadenziario predisposto dal Responsabile del Servizio ed avente ad oggetto le operazioni di esumazioni e di estumulazione attivabili, sarà affisso all'albo comunale per 30 giorni e all'ingresso dei vari cimiteri interessati.

Nel momento in cui il Responsabile del servizio ritenga opportuno e/o necessario dare esecuzione a tali operazioni, provvede a fissare la data in cui avverranno, darne avviso ai familiari, se reperibili a mezzo di lettera raccomandata e facendo apporre, per almeno 30 giorni, cartello-avviso sulla singola sepoltura oppure predisponendo per la pubblicazione all'albo del comune per giorni 30 dell'avviso che è prevista l'esecuzione dell'esumazione o dell'estumulazione nonché sulla singola sepoltura per lo stesso periodo, in caso di irreperibilità dei congiunti potenzialmente interessati. Se i familiari reperiti non riferiscano alcuna volontà di rinnovo della concessione e/o di raccolta dei resti entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata oppure, se sono irreperibili, trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso alla tomba e all'albo, il responsabile potrà dare esecuzione all'operazione, in qualsiasi tempo, restando sollevato da qualsiasi azione rivendicativa.

(2) In caso di reperibilità dei familiari il Responsabile potrà concordare con essi, specie nel caso vi sia richiesta di raccolta dei resti, in considerazione delle esigenze del servizio e di quelle dei familiari stessi, la data di esecuzione dell'operazione, la destinazione dei resti stessi e provvede all'eventuale predisposizione dell'atto di concessione del loculo o della celletta ossario in cui devono essere collocati i resti.

(3) Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sulla base degli atti presenti presso l'ufficio anagrafe e di stato civile, provvede alla ricerca dei parenti del defunto affinché siano messi a conoscenza dell'operazione di esumazione o di estumulazione che si intende eseguire e possano prendere decisioni in merito alla raccolta o meno dei resti, verificando la presenza nell'ordine:

- del coniuge superstite
- di discendenti in linea retta di 1° grado (figli) e/o degli ascendenti in linea retta di 1° grado (genitori) o ulteriori **fino al 3° grado** e/o collaterali (fratelli e sorelle)
- discendenti in linea retta fino al ~~6° grado~~ **4° grado e con esclusione degli affini.**

In mancanza di tali soggetti e in assenza, agli atti, di comunicazioni di altri parenti che abbiano riferito un recapito utile ove reperirli in quanto interessati ad assistere all'operazione e a prendere decisioni in merito al rinnovo della concessione cimiteriale scaduta, in quanto possibile, o alla raccolta dei resti, si provvede secondo la procedura prevista al 1° comma in caso di irreperibilità.

ARTICOLO 33

Esumazioni straordinarie

- (1) L'esumazione (c.d. esumazione straordinaria) delle salme inumate, può essere eseguita in qualsiasi momento prima dello scadere del termine ordinario (decennale) se ordinate con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari, non oltre 8 mesi dalla data della sepoltura, a seguito di autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, con applicazione a carico dei richiedenti delle tariffe vigenti. Sono a carico dei familiari richiedenti l'esumazione straordinaria, le spese derivanti dalla necessità di "rifasciatura" del feretro con l'apposito contenitore zincato al fine di consentire il trasferimento del feretro ad altra sepoltura dello stesso cimitero o di altro frazionale o di altro Comune, nonché l'onere di reperire per tempo tale contenitore presso le ditte fornitrici.
- (2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffuse, da verificare mediante l'autorizzazione al seppellimento a suo tempo rilasciata, salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisi la necessità di un parere igienico – sanitario da richiedere alla competente Ausl. E' comunque preferibile evitare di eseguire tali operazioni nei mesi di luglio e agosto, salvo vengano richieste dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) Non é consentita l'esumazione straordinaria per trasferimento del cadavere ad altra sepoltura identica dello stesso cimitero ma in altra zona (ad esempio al solo scopo di avvicinarlo alla sepoltura di un parente o del coniuge) .
- (4) Qualora l'esumazione straordinaria sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, deve essere eseguita alla presenza del Responsabile del competente servizio Ausl o personale da lui delegato.
- (5) Solo le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite.

ARTICOLO 34

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- (1) Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 35 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria o dai familiari interessati qualora la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 35 anni.
- (4) L'estumulazione ordinaria è gratuita qualora i resti ossei rinvenuti vengano depositati in ossario comune. Se invece vi sia, da parte di chi vi abbia interesse, richiesta di raccolta dei resti e successiva collocazione in celletta ossario o loculo ove è o sarà tumulato un feretro e per il quale è stipulata apposita concessione, prima dell'esecuzione dell'operazione di estumulazione, questa è soggetta al pagamento della tariffa vigente unitamente alla tariffa prevista per la collocazione della cassetta in avello o celletta.
- (5) Sono a carico di coloro che avevano preventivamente espresso la volontà di raccogliere i resti ossei per depositarli in loculo o celletta ossario, anche le eventuali spese di inumazione del cadavere non completamente mineralizzato, indipendentemente da ciò che intendono o intenderanno richiedere riguardo ai resti, decorso il periodo di 5 anni di inumazione resasi indispensabile.
- (6) L'istanza avente ad oggetto la raccolta dei resti conseguente ad un'operazione di estumulazione, può essere ritirata dai richiedenti entro i 3 giorni precedenti alla data fissata per l'esecuzione dell'operazione. Qualora la comunicazione del ritiro dell'istanza non sia fatta pervenire per iscritto entro il termine fissato, le spese di estumulazione e dell'eventuale reinumazione del cadavere rimarranno a carico dei richiedenti ed i resti verranno depositati in ossario comune nel caso l'operazione abbia esito positivo.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si dovrà procedere all'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per almeno 5 anni.
- (8) Le estumulazioni ordinarie sono ordinate dal Responsabile del Servizio e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, sebbene sia preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.

ARTICOLO 35

Estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le estumulazioni ordinarie quando non vi sia richiesta di raccolta e nuova collocazione dei resti mortali rinvenuti da parte degli aventi titolo, sono gratuite.
- (2) Le estumulazioni straordinarie non richieste dall'Autorità Giudiziaria sono soggette al pagamento della relativa tariffa eventualmente in aggiunta a quella per la raccolta dei resti mortali o l'inumazione se necessaria .

ARTICOLO 36

Raccolta dei resti ossei

- (1) Le ossa rinvenute a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono di norma collocate nell'ossario comune, salvo sia preventivamente richiesta dagli interessati la loro raccolta e collocazione in altra sepoltura (celletta ossario, loculo, sepoltura privata a sistema di tumulazione)

ARTICOLO 37

Traslazioni

- (1) La semplice traslazione di un feretro da un loculo ad un altro o di ceneri o resti ossei da un loculo ad un altro o da un loculo ad una celletta oppure da una celletta ad un loculo o ad un'altra celletta, effettuate nell'ambito dello stesso cimitero o ad un altro cimitero del Comune o ad altro Comune, è soggetta al pagamento delle tariffe corrispondenti al tipo di prestazione.
- (2) La traslazione di un feretro all'interno dello stesso cimitero da un loculo ad un altro al solo scopo di avvicinare due defunti, è consentita solo quando si tratti di avvicinare i coniugi o un genitore ed un figlio, purché non siano trascorsi più di 10 anni dalla data in cui è avvenuta la tumulazione del feretro che si intende traslare.

ARTICOLO 38

Legittimazione per le istanze

- (1) Le istanze aventi ad oggetto esumazioni, estumulazioni, raccolta dei resti o collocazione in ossario comune, traslazioni e rinnovo delle concessioni, quando è ammesso, possono essere presentate dalle persone legittimate cioè aventi titolo di disporre del feretro o dei resti e precisamente dal coniuge superstite del defunto, dai figli eventualmente insieme agli ascendenti o, in mancanza, dal parente più prossimo a norma di quanto previsto dal codice civile.

ARTICOLO 39

Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella proprietà del Comune che provvede al loro smaltimento. La sepoltura, conseguentemente, può venire nuovamente concessa.
- (2) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali o opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti o affini, purché i materiali o le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (3) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere lasciati a disposizione della famiglia, su richiesta effettuata prima della esecuzione dell'operazione di esumazione o estumulazione.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 40

Orario

(1) Le visite al cimitero non sono consentite tra le 18:00 e le 07:00 del giorno successivo nel periodo autunnale e invernale e tra le 20:30 e le 07:00 del giorno successivo nel periodo estivo e primaverile.

ARTICOLO 41

Disciplina dell'ingresso

(1) Di norma nei cimiteri si può entrare solo a piedi.

(2) E' inoltre vietato l'ingresso:

- agli animali, salvo si tratti di cani per l'accompagnamento di persone non vedenti;
- alle persone in stato di ubriachezza o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone vestite in modo indecoroso rispetto al luogo;
- a coloro che all'interno del cimitero intendono mendicare o svolgere attività di questua
- ai minori degli anni 6 non accompagnati da adulti

(3) Per motivi di salute o di età è consentito l'accesso al cimitero a mezzo degli appositi ausili (veicoli) necessari per la deambulazione.

ARTICOLO 42

Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile o irriverente con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, cantare, parlare ad alta voce, tenere un contegno chiassoso.
- b) entrare con veicoli di qualsiasi genere, salvo il caso di cui al comma 3 del precedente articolo.
- c) introdurre oggetti irriverenti.
- d) rimuovere dalle tombe altrui, e portare fuori dal cimitero senza autorizzazione, qualsiasi sia la ragione o il fine, fiori, ornamenti, piante, lapidi o parte di esse e comunque qualsiasi oggetto.
- e) Gettare i rifiuti (fiori, contenitori, confezioni ecc...) fuori dagli appositi contenitori.
- f) Accumulare neve sulle tombe a terra.
- g) Danneggiare gli spazi verdi, le piantagioni, le lapidi o i muri.
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori specie offrendo servizi o oggetti, distribuire volantini pubblicitari o indirizzi.
- i) Fotografare o filmare i cortei e i riti funebri all'interno dei cimiteri, le sepolture in genere e le opere funerarie senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio e il consenso dei familiari qualora la ripresa li coinvolga direttamente o non abbia un carattere "panoramico" tale da non rendere facilmente riconoscibili volti e nomi delle persone presenti e di quelle ivi sepolte.
- j) Eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
- l) Assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di persone estranee non accompagnate dai familiari del defunto o comunque non autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- m) Qualsiasi attività di natura commerciale.

I predetti divieti si estendono eventualmente alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debitamente autorizzati.

(2) Chiunque tenesse, all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze un comportamento scorretto o offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 43

Riti funebri

- (1) All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo ad un'elevata partecipazione, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.
- (3) **Le eventuali bande musicali che accompagnino un defunto, possono sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale accordato con i familiari. L'esecuzione musicale davanti al cimitero non può superare la durata di tre brani.**

ARTICOLO 44

Fiori e piante ornamentali

- (1) I fiori freschi depositati sulle sepolture (loculi e tombe a terra) devono essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o depositi, non appena avvizziscono. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le stesse sepolture, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, disporrà perché vengano tolti o sradicati eventualmente a cura di personale del Comune.
- (2) In tutti i cimiteri sarà disposta dal Responsabile del servizio, nei periodi ritenuti opportuni, la falciatura ed eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 45

Materiali ornamentali

- (1) Previa diffida a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro, comunicata ai concessionari interessati o pubblicata all'albo del Comune per trenta giorni se gli interessati non sono conosciuti, dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che per qualsiasi ragione non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

ARTICOLO 46

Illuminazione votiva

- (1) Ogni loculo, celletta ossario o tomba a terra, può essere dotato di una lampada votiva.
- (2) L'installazione va espressamente richiesta all'ufficio di Polizia Mortuaria che dispone affinché essa sia soddisfatta, eventualmente comunicando tali istanze alla ditta che gestisce il servizio.
- (3) L'installazione e la manutenzione delle lampade votive spetta al Comune o al concessionario del servizio.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 47

Sepulture private

(1) Per le sepulture private, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, dietro pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta.

(2) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:

- a) sepulture individuali (loculi, cellette ossarie, cellette o nicchie per urne cinerarie)
- b) sepulture per famiglie o collettività (arcate di loculi, cappelle gentilizie)

Le concessioni dell'uso di aree possono essere per:

- a) la costruzione a cura e spese dei richiedenti di sepulture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (avelli o cappelle gentilizie)
- b) la costruzione a cura e spese dei richiedenti di sepulture interrato ma a sistema di tumulazione per famiglie o collettività **o individuali** (sepolcreti)
- c) per inumazione di una salma senza l'obbligo del sistema di tumulazione individuale, cioè senza la costruzione del c.d. sepolcreto, concedibili, a richiesta, sia nel caso che il defunto da inumare in tale area fosse nato nel territorio del Comune e vi era residente alla data del decesso, sia che non fosse residente al momento del decesso purché vi era nato o era nato in altro Comune solo occasionalmente (nelle strutture ospedaliere) e, in entrambi i casi, abbia mantenuto nel Comune di Neviano degli Arduini, nel corso della vita, la residenza per almeno 10 anni.

(3) Alle sepulture private oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni generali del DPR 285/1990 stabilite per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni a seconda della loro tipologia.

(4) La concessione dell'uso della sepultura privata è stipulata previa assegnazione del manufatto **o dell'area** da parte del servizio di polizia mortuaria.

(5) Il diritto d'uso di una sepultura privata è oggetto di una concessione amministrativa di un bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La concessione non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune. La concessione non viene fatta a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Ogni concessione del diritto d'uso di sepultura privata deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare nell'atto di concessione devono essere indicate: la durata, la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabile o realizzati, le generalità del concessionario (nel caso di enti, il legale rappresentante), le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per individuarle se trattasi di sepulture per collettività o famiglie, l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla concessione e le cause di decadenza.

ARTICOLO 48

Sepolcreti – Criteri di costruzione

(1) Le sepulture private interrate a sistema di tumulazione, individuali o per famiglie o collettività (cosiddetti sepolcreti), realizzate in aree date in concessione a tal fine, possono essere singole o multiple e precisamente a 1,2,3 oppure 6 posti a seconda delle dimensioni dell'area concessa.

(2) A seguito della concessione dell'area il richiedente deve presentare all'ufficio tecnico comunale apposita comunicazione, nelle forme previste dalla normativa vigente, avente ad oggetto l'intenzione di realizzare nell'area già

avuta in concessione un sepolcreto a 1, 2, 3 o 6 posti rispettando pienamente le dimensioni riportate nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento, per ciascuna tipologia, specificando il cimitero interessato e l'area ove sarà eseguita l'opera.

(3) Il sepolcreto realizzato potrà essere completato con un copritomba e una lapide facente funzione di cippo conformi ai requisiti fissati per le sepolture a terra comuni al precedente articolo 27 commi 3 e 4. Alle sepolture private disciplinate dal presente articolo si applicano altresì le disposizioni dei commi ~~5 e 6~~ **5, 6,7 e 8** del precedente articolo 27.

(4) Prima che il sepolcreto sia posto in uso, al termine dei lavori di costruzione del medesimo, il concessionario deve attivarsi affinché l'ufficio tecnico comunale e il competente servizio Ausl verifichino, con apposita visita ispettiva, la conformità dell'opera alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia nonché ai criteri costruttivi contemplati nell'allegato A al presente regolamento, ai quali il concessionario, all'atto della domanda, aveva dichiarato di conformarsi.

(5) La realizzazione del sepolcreto deve avvenire entro 1 anno dalla data di concessione dell'area risultante da apposito atto, pena la decadenza dalla concessione dell'area. Il suddetto termine, per gravi e comprovati motivi e a seguito di motivata istanza del concessionario o avente titolo, può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore ai 3 mesi, trascorso il quale, senza che l'opera sia stata realizzata, la concessione dell'area decade a norma del successivo articolo 57, senza che sorga alcun diritto di rimborso al concessionario nemmeno se l'opera è stata parzialmente realizzata. L'area e l'eventuale porzione di manufatto realizzato ritornano nella disponibilità del comune che potrà eventualmente concederli a nuovi richiedenti.

ARTICOLO 49

Cappelle gentilizie

(1) Ai fini della realizzazione di una sepoltura privata per famiglia o collettività (cappella gentilizia), l'interessato deve presentare istanza di concessione dell'uso dell'area cimiteriale a ciò destinata nel Piano Regolatore Cimiteriale. La concessione dell'area è fatta secondo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 52 del presente Regolamento.

(2) A seguito della concessione dell'area, l'interessato dovrà presentare all'ufficio tecnico comunale specifico progetto relativo al manufatto che intende costruire e quindi munirsi delle eventuali autorizzazioni a costruire che la normativa in materia prevede. **La realizzazione dell'opera dovrà avvenire a norma del successivo articolo 55:**

~~(3) Al termine dei lavori di costruzione del medesimo, il concessionario dovrà attivarsi affinché l'ufficio tecnico comunale e il competente servizio Ausl accertino la rispondenza dell'opera al progetto a suo tempo presentato e il rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate nell'atto autorizzativo nonché la rispondenza dell'opera ai criteri di costruzione previsti dalla specifica normativa in materia. Solo a seguito dell'accertamento della regolarità dell'opera da parte della USL e dell'Ufficio Tecnico Comunale, la stessa potrà essere posta in uso.~~

ARTICOLO 50

Prenotazioni di loculi

(1) Una parte dei loculi costruiti nei vari cimiteri del territorio a partire dall'anno 2001, vengono concessi in presenza di una salma da tumulare. In particolare e in relazione ad ogni cimitero:

- 2/3 di essi (calcolato considerando il totale dei loculi realizzati nel singolo cimitero e individuati specificatamente, prima di procedere alle loro concessioni, da parte dell'ufficio di polizia mortuaria, considerando la loro collocazione e i diversi costi dei medesimi in funzione delle file in cui ricadono), sarà concesso solo in presenza di una salma da tumulare (decesso contestuale) con possibilità per il coniuge superstite o per il convivente (in caso di famiglia di fatto) di avere contestualmente in concessione anche l'uso del loculo adiacente, da riservare alla sua futura tumulazione, se ancora disponibile.

- l'uso dei rimanenti loculi di nuova costruzione (pari ad 1/3 del totale dei loculi costruiti) può essere dato in concessione anche se non vi sia un contestuale decesso e quindi una salma da tumulare.

(2) Le prenotazioni di loculi ancora da ultimare, ricevute per iscritto dall'ufficio competente e ordinate per ordine di arrivo (data e numero di protocollo), non costituiscono un diritto certo dell'uso dei medesimi ma semplicemente un diritto dei richiedenti ad essere convocati dall'ufficio che le ha ricevute per la stipula dell'atto di concessione nel rispetto dei limiti stabiliti al comma precedente. Non potranno pertanto essere soddisfatte le istanze pervenute a distanza di tempo rispetto ad altre il cui accoglimento abbia già comportato il superamento del tetto di 1/3 di loculi cedibili in assenza di decesso contestuale all'istanza e quindi di salma da tumulare.

(3) Le prenotazioni di loculi costruiti anteriormente all'anno 2001, ma ancora occupati da una salma, potranno essere soddisfatte alla scadenza della concessione se essa non verrà rinnovata dagli aventi titolo e dopo che si sarà provveduto nei tempi ritenuti opportuni, a liberare il loculo.

(4) ~~Qualora un cimitero versi in una situazione di emergenza determinata da una grave carenza di loculi, le richieste di concessione dei o del loculi/o ancora liberi/o potranno essere respinte fino a quando tale carenza non venga rimediata, allo scopo di salvaguardare la possibilità di ricevere nel cimitero le salme di persone per le quali non è possibile proceder ad inumazione per mancanza dei requisiti necessari o che per esse non era già stata stipulata concessione d'uso di un loculo.~~

In ogni caso, quando in un cimitero la disponibilità dei loculi da dare in concessione è pari o inferiore a 10 unità, le concessioni di quelli ancora liberi potrà avvenire esclusivamente in caso di contestuale decesso di persone residenti nel territorio comunale senza possibilità per il coniuge superstite o il convivente, in caso di famiglia di fatto, di avere la concessione anche del loculo adiacente o comunque di un altro loculo ancora libero da destinare alla sua futura sepoltura.

ARTICOLO 51

Tumulazioni provvisorie

(1) In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, in loculi **o cellette ossario** concessi per la tumulazione di altri resti o ceneri o feretri ma non ancora posti in uso, qualora:

- essi siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune o da privati ma non ancora ultimate o disponibili
- si tratti di feretri temporaneamente estumulati per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere a carico del concessionario o spettanti al Comune.

(2) Il deposito provvisorio deve avere durata non superiore a 12 mesi, prorogabili.

(3) Il deposito provvisorio comporta l'applicazione a carico del richiedente della tariffa prevista per le operazioni di tumulazione che avviene nel loculo **o nella celletta ossario provvisori**, e, al termine del deposito provvisorio, la tariffa prevista per la traslazione ad altro loculo nel caso contemplato al primo punto del comma precedente. Qualora ricorra il caso di deposito provvisorio per i motivi indicati al secondo punto del comma precedente, quando i lavori siano a carico dei richiedenti, esso comporta l'applicazione della tariffa prevista per l'operazione di traslazione ad altro loculo sia prima di iniziare i lavori stessi che dopo, al loro termine (doppia traslazione).

(4) Qualora alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria di cui al comma 2, non è stata richiesta dagli interessati o non è stata concessa una proroga pertanto non si sia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro il Sindaco, provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo di inumazione addebitando le relative spese a carico degli interessati.

ARTICOLO 52

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo 47 sono a tempo determinato. La durata è fissata in:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività di cui al comma 2 dell'art. 47 lett.b) del 1° capoverso e lettere a), b) del 2° capoverso
- b) 99 anni per le cellette ossario di cui alla lett. a) comma 2 art. 47
- c) 40 anni ~~o 80 anni~~ per i loculi di cui alla lett. a) comma 2 art. 47
- d) 40 anni per le aree di cui alla lett. c) 2° capoverso, 2° comma dell'art. 47 del presente Regolamento

(2) Chiunque intenda ottenere una concessione d'uso di loculi o cellette ossario o cappelle già realizzate dal Comune o aree per realizzare sepolture private (aree per inumazione senza costruzione di sepolcreto, cappelle gentilizie o sepolcreti), deve presentare istanza in bollo all'ufficio competente. La conclusione del contratto di concessione d'uso di una delle sepolture di cui sopra, avverrà mediante la redazione di scrittura privata in duplice copia e in regola con gli obblighi di legge in tema di imposta in bollo, soggetta a registrazione solo nei casi previsti dalla normativa vigente, non appena sarà pervenuta all'ufficio competente attestazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta da parte del concessionario richiedente. In caso di registrazione del contratto, le spese conseguenti sono a carico del concessionario.

(3) Allo scadere delle concessioni cimiteriali, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto le aree destinate ad inumazione senza costruzione di sepolcreto, è consentito, il rinnovo delle stesse cioè un prolungamento della loro durata e precisamente: per le sepolture di cui alla lettera a) e b) del precedente comma per un periodo di altri 99 anni; per le sepolture di cui alla lettera c) del comma precedente per 10 o 20 anni utili, eventualmente, a raggiungere il periodo di tumulazione minimo fissato in 35 anni. Il prezzo per la nuova concessione è adeguato alle tariffe vigenti al momento del rinnovo, per le concessioni quarantennali. La concessione non può essere rinnovata più di una volta.

(4) Il concessionario che, non avendo mai utilizzato un loculo o una celletta ossario o altro tipo di sepoltura privata di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo ed intende per qualsiasi motivo sostituirlo con altro, potrà richiedere la cessazione anticipata della relativa concessione. All'atto della nuova concessione si applica la tariffa vigente, rimborsando al concessionario il canone pagato all'atto della vecchia concessione decurtato di una somma calcolata in base agli anni che intercorrono dalla vecchia alla nuova concessione, cioè gli anni in cui ha comunque avuto la disponibilità del ~~suddetto loculo~~ **suddetto manufatto o area**. E' altresì consentita la cessazione anticipata di una concessione cimiteriale relativa a un manufatto o area di cui al primo comma, mai utilizzati, mediante semplice restituzione al Comune, senza che vi sia la richiesta di concessione di altro tipo di sepoltura. In tal caso il concessionario richiedente la cessazione anticipata della concessione avrà diritto al rimborso della somma calcolata considerando quanto versato all'epoca della stipula del relativo contratto decurtata della somma corrispondente a quanto comunque dovuto per gli anni in cui ha mantenuto la disponibilità dell'uso della suddetta sepoltura.

ARTICOLO 53

Uso delle sepolture private

(1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o delle persone facenti parte dell'ente concessionario, fino al completamento della capienza della sepoltura, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'articolo 93 del DPR 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario della sepoltura, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini nonché per i conviventi, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione o avente titolo, con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio di polizia mortuaria.

(5) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza di una persona nei confronti del concessionario, ai fini della sua tumulazione nella sepoltura privata, va dichiarata dal concessionario del sepolcro stesso o avente titolo con una dichiarazione da presentare all'ufficio di polizia mortuaria, possibilmente in tempi anteriori al decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura che comunque potrà avvenire solo con l'assenso del concessionario o suo avente titolo.

(6) Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone non legate al concessionario da uno dei casi previsti ai commi precedenti.

(7) Con la concessione il Comune trasferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è trasferibile o cedibile a terzi.

(8) Il concessionario non acquista diritti al mantenimento delle distanze o in merito allo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune in qualsiasi momento, per esigenze del cimitero, può modificare o impiegare.

ARTICOLO 54

Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta al concessionario o gli aventi titolo, per tutta la durata delle relative concessioni per le parti da lui costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario allo scopo di mantenere in uno stato decoroso la sepoltura, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto opportuni o indispensabili per ragioni di decoro, igiene o sicurezza.

(2) Nel caso in cui le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria siano ordinate dal Responsabile del Servizio e il concessionario o le altre persone aventi titolo non provvedano ad eseguirle nel termine fissato, previa diffida, il Responsabile del Servizio provvede per la loro esecuzione con spese a carico dei concessionari o aventi titolo resisi inadempienti.

ARTICOLO 55

Costruzione delle opere – Termini

- (1) Le concessioni dell'uso di aree per la costruzione di sepolture private di cui al comma 2 dell'articolo 47 e precisamente di sepolture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (avelli o cappelle gentilizie), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione all'ufficio competente del progetto e al compimento di ogni altro atto necessario ad ottenere l'autorizzazione alle costruzioni dell'opera. Nel progetto deve essere specificato il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro. La presentazione del progetto e dell'altra documentazione nonché l'esecuzione dell'opera deve avvenire entro 2 anni dalla data della concessione dell'area, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- (3) Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, su motivata richiesta degli interessati, potrà concedere una proroga di 6 mesi ai termini di cui al comma 1.
- (4) Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (6) Qualsiasi variazione al progetto presentato e approvato, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale su parere favorevole del servizio competente dell'Ausl e della Commissione edilizia.
- (7) Nell'atto autorizzatorio potranno essere dettate particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione dell'opera e al termine di ultimazione dei lavori.

(8) Al termine dei lavori di costruzione e prima che la sepoltura venga posta in uso, il concessionario deve richiedere per il tramite dell'ufficio tecnico comunale la visita ispettiva del competente servizio della Ausl nonché dell'ufficio tecnico comunale stesso, al fine di accertare la conformità del progetto all'opera eseguita nonché il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia o appositamente dettate dagli uffici competenti in sede di autorizzazione a costruire.

(9) I concessionari di sepolture private oggetto del presente articolo, hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari e qualora si tratti di arcate di loculi, dovranno conformarsi a quanto disposto ai precedenti articoli 28 comma 6, 41 e 41 bis.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 56

Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 92 del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle salme e dei resti dalle vecchie sepolture a quelle nuove.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà informare direttamente il concessionario, se noto, altrimenti mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo del Comune per 60 giorni, da affiggere almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per le traslazioni delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 57

Decadenza

- (1) La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso o dalla esumazione o dalla estumulazione.
 - b) Quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o speculazione.
 - c) In caso di violazione del diritto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento.
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo del Comune e direttamente alla sepoltura nel cimitero, per 30 giorni consecutivi. Conseguentemente alla pronuncia di decadenza dalla concessione, le spese per la traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sono a carico del Comune.
- (3) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco sulla base dell'accertamento dei presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e mediante la stessa può essere disposta la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico.
- (4) Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del DPR 285/1990, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 58

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri in campo comune o in ossario o cinerario comune a seconda del caso che ricorre.
- (2) Successivamente il Responsabile del Servizio disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle medesime, restando i materiali e le opere comunque nella piena disponibilità del comune. Nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario o terzi.

ARTICOLO 59

Estinzioni

- (1) Le concessioni, se non rinnovate, si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure per soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'articolo 98 del DPR 285/1990.
- (2) Le concessioni si estinguono inoltre all'atto dell'apertura del loculo, al termine del periodo di rotazione, al fine di recuperare i resti ed eventualmente di tumulare i resti nel medesimo loculo unitamente ad una salma.
- (3) Allo scadere del termine delle concessioni delle sepolture private individuali o per famiglie o collettività, (loculi, cellette, sepolcreti, cappelle gentilizie, arcate di loculi, aree per inumazione) qualora gli interessati non abbiano preventivamente richiesto una nuova collocazione delle salme o dei resti o delle ceneri, il comune provvederà al loro trasferimento in campo comune o in ossario o cinerario comune a seconda del caso.
- In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato apposito avviso all'albo del comune e collocato analogo cartello-avviso direttamente sulla sepoltura entrambi per 30 giorni consecutivi.
- Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle aree e delle opere.

CAPO III

CENERI

ARTICOLO 60 Cinerario comune.

(1) I cimiteri sono dotati di un cinerario comune destinato alla dispersione delle ceneri, ricavato da una porzione dell'ossario comune già esistente in ciascun cimitero frazionale.

ARTICOLO 61 Dispersione, conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria

(1) Nel rispetto della normativa vigente in merito alla eventuale volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri, alle modalità di manifestazione di tale volontà e alle modalità della dispersione anche per quanto concerne le persone legittimate ad eseguirla, nel territorio del Comune di Neviano degli Arduini, le ceneri possono essere disperse:

- a. nel cinerario comune posto nel cimitero, di cui all'articolo precedente
- b. in natura fuori dai centri abitati, lontano da manufatti e, nel caso sia effettuata in corsi d'acqua, lontano da bagnanti e natanti
- c. in aree private all'aperto, con il consenso dei/del proprietari/o da manifestare espressamente all'ufficiale dello stato civile del Comune di Neviano degli Arduini fuori dai centri abitati.
- d. nelle zone a ciò espressamente destinate nell'ambito dei cimiteri comunali o di uno di essi e individuate nei campi comuni.

(2) La dispersione delle ceneri nel territorio della Regione Emilia Romagna può essere effettuata esclusivamente al di fuori dei centri abitati ed in particolare:

- nelle aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri regionali;
- in mare, nei fiumi, nei laghi, in zone libere da manufatti e natanti
- in natura su terreno demaniale, fuori dai centri abitati
- in natura su terreni di proprietà privata, fuori dai centri abitati, a condizione di ottenere l'autorizzazione dai proprietari dei medesimi e purché questa autorizzazione non sia concessa a scopo di lucro

(3) Se non è richiesta la dispersione delle ceneri, queste saranno conservate nel cimitero, nel rispetto della volontà del defunto, in sepolture private date in concessione (loculi o cellette) o interrate in una particolare zona del campo comune del cimitero appositamente destinata alle urne.

(4) L'urna, sigillata e conservata in modo da garantire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, per espressa disposizione del medesimo, potrà altrimenti essere affidata ad una determinata persona indicata dal defunto stesso o chi per lui nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

(5) Le ceneri, affidate con apposito atto del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria alla persona indicata dal defunto o secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, pertanto, non disperse né conservate nel cimitero, devono essere conservate in un luogo privato (abitazione anche non principale) dell'affidatario stesso, in condizioni atte a garantire la sicurezza delle medesime da qualsiasi forma di profanazione e per ragioni igienico – sanitarie, dovranno essere collocate in un luogo “stabile”, decoroso, non essere spostate, essere sempre sigillate e dovrà essere cura dell'affidatario adottare qualsiasi precauzione necessaria ed idonea a garantirne la conservazione. A tal fine l'urna dovrà essere conservata all'interno di una teca o di un manufatto a ciò esclusivamente destinato (esempio: mobile o nicchia muniti di un sistema di chiusura stabile quale un'inferriata o grata o sportelli o ante dotati di sistema di chiusura a chiave)

(6) Qualora venga meno la disponibilità o volontà dell'affidatario a conservare le ceneri, compreso il caso che si verifichi il suo decesso e i di lui eredi non intendano provvedere alla conservazione delle suddette ceneri, queste saranno conservate dal Comune in apposita celletta ossario o loculo a tal fine dati in concessione o, in caso di decesso dell'affidatario senza eredi, in apposita celletta ossario appositamente individuata.

(7) Qualora l'affidatario dell'urna trasferisca le ceneri in altro luogo all'interno del Comune, deve darne avviso all'ufficio di Polizia Mortuaria . Se il trasferimento avviene in altro Comune ed è conseguente alla variazione di residenza dell'affidatario, questi dovrà immediatamente richiedere un nuovo atto autorizzatorio avente ad oggetto l'affidamento dell'urna, all'ufficio competente del Comune ove si è trasferito.

(8) L'affidatario di urna cineraria è assoggettato, sin dal momento in cui avviene nelle sue mani la consegna dell'urna, alla vigilanza del personale competente del Comune o della AUSL territorialmente competente ai quali deve garantire e consentire in qualsiasi momento visite ispettive nel luogo di conservazione dell'urna stessa. Qualora le condizioni o prescrizioni dettate all'affidatario riguardo alla conservazione dell'urna non siano rispettate ciò comporterà l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 78.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 62

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzione, restauri, riparazioni, manutenzioni non riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori di loro libera scelta.
- (2) Per lavori di riparazione, pulizia di lapidi, monumenti ecc.. di piccola entità è sufficiente darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e comunque attività censurabili.
- (4) Il personale delle imprese o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 63

Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 64

Recinzione aree – Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di cappelle gentilizie e sepolcreti l'impresa esecutrice deve provvedere a recintare a regola d'arte l'area interessata e che è stata assegnata, per evitare eventuali danni a cose o persone.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al di fuori del cimitero, nelle discariche autorizzate o in luoghi a disposizione dell'impresa stessa evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso al termine dei lavori giornalieri, l'impresa deve ripulire, per quanto possibile, l'area interessata e quelle adiacenti e ripristinare opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 65

Introduzione e deposito di materiali

- (1) Per l'esecuzione delle opere è permesso alle imprese utilizzare nel cimitero, per quanto possibile, veicoli necessari a tale scopo e per il tempo strettamente necessario, avendo cura di non arrecare danni alle opere esistenti né al terreno in genere.
- (2) Lo sgrossamento dei materiali deve essere eseguito fuori dal cimitero.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali depositati, in altri spazi del cimitero.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra ecc...

ARTICOLO 66

Orario di lavoro

- (1) Nel periodo estivo e primaverile, per l'esecuzione dei lavori, le imprese possono accedere al cimitero dalle ore 07:30 alle ore 19:00, nel periodo invernale e autunnale dalle ore 07:30 alle ore 17:30.
- (2) E' vietato eseguire i lavori nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche da comunicare al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) In occasione della Commemorazione dei defunti, il Responsabile del Servizio può limitare l'introduzione e la posa in opera nel cimitero di materiali.
- (2) Le imprese devono sospendere i lavori in tale giornata e provvedere per tempo, in vista di essa, alla sistemazione dei materiali e delle aree nonché alla loro messa in sicurezza.

ARTICOLO 68

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
- (2) Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
 - a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza
- (3) Al suddetto personale è vietato:
 - eseguire all'interno dei cimiteri qualsiasi attività per conto di privati, all'interno dell'orario di lavoro e anche al di fuori di esso
 - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti sopra esposti, nonché delle altre norme contenute nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri deve sottoporsi alle misure di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta, secondo le normative vigenti.

CAPO II

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 69

Funzioni – Licenza

- (1) Le imprese di onoranze funebri, su mandato dei familiari dei defunti, possono eseguire le seguenti prestazioni:
- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, non riservate al Comune, sia presso uffici comunali che presso parrocchie ed enti di culto.
 - fornire i feretri e i relativi accessori
 - effettuare il trasporto delle salme nel Comune o da e per altri comuni
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, devono altresì essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 70

Divieti

- (1) Nell'esercizio dell'attività funebre e nello svolgimento dei trasporti funebri, è fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:
- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
 - Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.
 - Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di onorari o per altri motivi privati.
 - Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività
- (2) In caso di violazione delle norme del presente articolo, il Sindaco può disporre a carico dell'impresa di onoranze funebri, la sospensione dall'esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un tempo determinato nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 73, salvo che la violazione abbia rilevanza penale. In relazione alla gravità del fatto, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 71

Mappa

- (1) Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento costante delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto con sistema informatizzato.
- (2) Il registro di cui al comma precedente, detto mappa, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute alle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che è riportato anche sulla sepoltura nel cimitero.

ARTICOLO 72

Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, sia in campo comune che concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa contiene almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti
- le generalità del concessionario
- gli estremi dell'atto di concessione
- la durata della concessione
- variazioni nella titolarità della concessione
- le variazioni per effetto dell'introduzione di resti o ceneri

ARTICOLO 73

Registro delle operazioni cimiteriali

(1) L'ufficio di polizia mortuaria redige e conserva il registro di tutte le operazioni cimiteriali, eventualmente con sistema informatizzato.

(2) E' altresì tenuto uno scadenziario relativo alle varie concessioni allo scopo di poter effettuare, alle relative scadenze, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 74

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle cessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con il quale si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedentemente in vigore cessa di avere applicazione il giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 75

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni....) od una concessione (loculi, cellette, aree...) si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo assenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione si considererà e sarà estranea alle azioni che ne conseguiranno.

(3) L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sarà raggiunto un accordo tra le parti o sia passata in giudicato un'eventuale sentenza dell'autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 76

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

(1) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva delibera di Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 77

Concessioni pregresse

(1) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per quanto riguarda la durata, continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 78

Sepulture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 79

Sanzioni

(1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo abbiano rilevanza penale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a € 250,00 e non superiore ad € 9.300,00, fissata dal Dirigente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria in relazione alla gravità della violazione e secondo i principi generali sull'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

**ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Sepolcreti – Criteri di costruzione

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Oggetto	2
2	Competenze	2
3	Responsabilità	2
4	Servizi gratuiti e a pagamento	2
5	Atti a disposizione del pubblico	3

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE MORTUARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
6	Depositi di osservazione e camere mortuarie	3

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
7	Deposizione della salma nel feretro	4
8	Verifica e chiusura dei feretri	4
9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	4
10	Piastrina di riconoscimento	5

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
11	Modalità del trasporto	6
12	Esercizio del servizio dei trasporti funebri	6
13	Norme generali per i trasporti	6
14	Riti religiosi	6
15	Trasferimento di salme senza funerale	6
16	Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	7
17	Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione	7
18	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	7
19	Trasporti all'estero o dall'estero	7
20	Trasporti di ceneri e resti ossei	8

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
21	Elenco cimiteri	8
22	Disposizioni generali - Vigilanza	8
23	Ammissione nel cimitero	9

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
24	Disposizioni generali	9
25	Piano Regolatore cimiteriale	9

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
26	Inumazione	10
27	Cippo	10
28	Interramento di urne cinerarie	11
29	Tumulazione	11
30	Cremazioni	12

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
31	Esumazioni ordinarie	12
32	Avvisi di scadenza	13
33	Esumazioni straordinarie	14
34	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	14
35	Estumulazioni gratuite e a pagamento	15
36	Raccolta dei resti ossei	15
37	Traslazioni	15
38	Legittimazione per le istanze	15
39	Disponibilità dei materiali	15

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
40	Orario	16
41	Disciplina dell'ingresso	16
42	Divieti speciali	16
43	Riti funebri	17
44	Fiori e piante ornamentali	17
45	Materiali ornamentali	17
46	Illuminazione votiva	17

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
47	Sepulture private	18
48	Sepolcreti - Criteri di costruzione	18
49	Cappelle gentilizie	19
50	Prenotazione di loculi	19
51	Tumulazioni provvisorie	20
52	Durata delle concessioni	20
53	Uso delle sepulture private	21
54	Manutenzione	21
55	Costruzione delle opere - Termini	22

CAPO II – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
56	Revoca	22
57	Decadenza	23
58	Provvedimenti conseguenti la decadenza	23
59	Estinzioni	23

CAPO III - CENERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
60	Cinerario comune	24
61	Dispersione, conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria	24

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
62	Accesso al cimitero	25
63	Responsabilità	25
64	Recinzione aree – materiali di scavo	25
65	Introduzione e deposito di materiali	26
66	Orario di lavoro	26
67	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti	26
68	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	26

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
69	Funzioni – Licenza	27
70	Divieti	27

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
71	Mappa	27
72	Annotazioni in mappa	28
73	Registro delle operazioni cimiteriali	28

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
74	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	28
75	Cautele	28
76	Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	29

77	Concessioni pregresse	29
78	Sepulture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	29
79	Sanzioni	29

**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
SEPOLCRETI – CRITERI DI COSTRUZIONE**

PAGINA 30 E SEGUENTI